



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1788 del 2014, proposto da:

Autoradiotassi Società Cooperativa (028585), Taxiblu - Consorzio Radiotaxi Satellitare Società Cooperativa (02 4040), Yellow Tax Multiservice S.r.l. (02 6969), rappresentati e difesi dagli avv. Marco Giustiniani ed Alessandra Piccinini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in **Milano**, Via Senato, 12;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Maria Teresa Maffey e Sara Pagliosa, domiciliata in **Milano**, Via Andreani 10;

nei confronti di

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio S.r.l. a Socio Unico; non costituita in giudizio

per l'annullamento

del Bando di Gara per l'affidamento, in regime di procedura aperta, del servizio di "implementazione di un **sistema** software per l'attivazione del numero unico di **chiamatataxi**, con relativa gestione e manutenzione", c.d. MilanoInTaxi, pubblicato in GURI 5° Serie Speciale n. 50 del 5.5.2014, con importo a base d'asta di

Euro 597.000,00 IVA esclusa (appalto n. 22/2014-Codice identificativo Gara CIG n. 5731504AB7), e di ogni altro atto connesso, collegato, successivo e/o antecedente, presupposto e/o conseguente a tutti quelli sopra elencati, ancorché non conosciuti, ivi inclusi la determinazione dirigenziale n 80 del 10.4.2014, P.G. 248905/2014, di approvazione degli atti di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla detta Determinazione Dirigenziale n. 80/2014, della Relazione Generale Progetto MilanoInTaxi del Direttore del Settore Gestione Area C e Coordinamento Progetti del **Comune di Milano**, delle Specifiche tecniche allegate al Bando di Gara, codifica n.130400001_00 del 22.11.2013, intestato da MilanoInTaxi, e redatte dall'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio S.r.l., e delle risposte alle richieste di chiarimenti fornite dal **Comune di Milano**.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di **Comune di Milano**;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Può prescindere dallo scrutinio del merito del presente ricorso, avente ad oggetto il bando di gara in epigrafe indicato, atteso che, in relazione al medesimo, non è pervenuta alcuna offerta, avendo la Commissione dichiarata deserta la gara.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la procedura avviata con il bando impugnato nel presente giudizio non ha avuto luogo, da cui deriva la carenza di interesse delle ricorrenti ad ottenere il suo annullamento.

Le spese vanno compensate, non potendosi condividere gli argomenti formulati in sede di udienza dal legale delle ricorrenti, secondo cui l'esito della gara confermerebbe la fondatezza dei motivi dedotti nel ricorso, da cui conseguirebbe la condanna alle spese della stazione appaltante.

Ritiene infatti il Collegio, in primo luogo, tale affermazione priva di qualunque riscontro probatorio, e che comunque i motivi di ricorso non sono finalizzati a dimostrare l'eccessiva selettività dei criteri di partecipazione alla gara di che trattasi, la cui fondatezza avrebbe effettivamente potuto essere dimostrata di fatto dalla mancanza di offerte, quanto invece la loro discriminatorietà, ai danni delle imprese aventi una specifica esperienza nel settore del trasporto a mezzo **taxi**, in favore di quelle che abbiano maturato esperienze specifiche nell'ambito informatico.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in **Milano** nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)